

## STATUTO

### ***Art. 1 - Costituzione***

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 - 42 del Codice Civile, nonché ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, un'Associazione senza scopo di lucro denominata

"MEDACROSS ONLUS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

### ***Art. 2 - Sede***

L'associazione ha sede in Torino.

Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati.

### ***Art. 3 - Durata***

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025; tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.

### ***Art. 4 - Finalità***

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale, è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non svolge attività di tipo commerciale.

L'Associazione, in sintonia con gli indirizzi generali delle leggi sulla "Cooperazione con i paesi in via di sviluppo", ha come obiettivo di attuare, nelle forme, nei modi, e con i contenuti di volta in volta stabiliti, attività in ambito nazionale ed internazionale, quali:

- a) stesura ed esecuzione di progetti volti alla realizzazione di ospedali, strutture sanitarie ed ambulatori, nell'ambito della cooperazione internazionale anche in partenariato con Governi, Enti, Imprese, Associazioni ed Ong;
- b) organizzazione di raccolta di fondi e di attrezzature finalizzati alla costruzione e gestione ospedali, strutture sanitarie ed ambulatori;
- c) fornire aiuti umanitari, prevalentemente in ambito sanitario ed assistenziale, alle popolazioni bisognose, promuovendo il miglioramento delle condizioni di vita e facilitando, ove

- occorra, l'accesso a strutture assistenziali di paesi ad avanzato sviluppo;
- d) promuovere gemellaggi ed attività di cooperazione, per lo sviluppo culturale ed economico;
  - e) organizzare viaggi e soggiorni, anche di formazione, per esperti in assistenza sanitaria, infermieristica e amministrativa, economisti, agronomi, formatori, tecnici, personale specializzato nell'assistenza socio-sanitaria, psicologica, economica e nella formazione e aggiornamento professionale;
  - f) formazione ed invio nei paesi di personale tecnico anche nell'ambito di programmi di cooperazione, formazione di quadri locali nei PVS;
  - g) istituire corsi scolastici e di formazione professionale. Organizzazione di corsi di formazione in genere, anche utilizzando il Fondo Sociale Europeo;
  - h) la stipulazione di convenzioni con soggetti, società, enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
  - i) la promozione della costituzione di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendone l'attività e la loro adesione all'associazione;
  - j) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali aventi le stesse finalità, per lo scambio reciproco delle rispettive esperienze e per favorire i collegamenti fra i medesimi;
  - k) consulenza ad enti e organismi di cooperazione con analoghi centri ed organismi in Italia e all'estero e collegamenti con corrispondenti e collaboratori italiani e stranieri.

L'associazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### ***Art. 5 - Patrimonio***

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dai beni mobili ed immobili acquistati;

dalle quote associative;

dai contributi e sovvenzioni ricevuti da soci, organismi internazionali, governi, enti ed istituzioni pubbliche o private, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;

dai proventi dalle attività sociali;

da erogazioni o lasciti mobili o immobili da parte di enti o privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da redditi patrimoniali;

da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività previste dallo Statuto.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 6 - Soci dell'associazione**

I soci si distinguono in:

- fondatori
- sostenitori.

#### **Art. 7 - Fondatori**

Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche, le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti pubblici e privati intervenuti nell'atto costitutivo dell'associazione. Tale qualifica per le persone fisiche è vitalizia e non è trasmissibile.

#### **Art. 8 - Sostenitori**

Sono soci sostenitori le persone fisiche, giuridiche, le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti pubblici e privati che siano interessati agli scopi dell'associazione e che presentino domanda di ammissione e siano accettati.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio direttivo ai sensi di statuto a seguito di impegno formale a rispettare lo statuto ed i regolamenti interni. I soci sostenitori sottoscrivono la quota associativa stabilita anno per anno dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 9 - Recesso, decadenza ed esclusione**

I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione, decadenza o decesso.

L'esclusione del socio per grave e giusta causa può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo e sentito l'interessato.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio direttivo

almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio solare, in difetto l'associazione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo al pagamento della quota.

I soci in mora nel pagamento della quota nei termini previsti dal consiglio direttivo decadono automaticamente dall'associazione.

I soci receduti, esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione o i suoi eredi non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.

### **Art. 10 - Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Revisore dei Conti
- il Tesoriere
- il Segretario.

### **Art. 11 - Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti all'associazione.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci fondatori ed i soci sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina dei componenti del consiglio direttivo e può nominare il presidente;
- alla nomina del Revisore dei Conti;
- alle modifiche dello statuto ed allo scioglimento ed alla messa in liquidazione dell'associazione;
- all'esclusione dei soci;
- a quant'altro ad essa demandato dal presente statuto o dal Consiglio direttivo.

### **Art. 12 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- quando né fa espressa richiesta almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto;

- su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del Revisore dei Conti, se nominato;
- in qualunque caso il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo, o da chi momentaneamente ne fa le veci, mediante avviso spedito ai soci almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che dia garanzia del ricevimento (compreso fax e posta elettronica).

L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione che non può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti oggetto di deliberazione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

#### **Art. 13 - Rappresentanza dei soci**

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta e trasmessa al delegato anche via mail o telefax.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea ed è valida anche per l'eventuale seconda convocazione.

La delega non può essere conferita ai membri del consiglio direttivo, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti dell'associazione.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

#### **Art. 14 - Presidenza dell'assemblea**

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio direttivo e, in caso di assenza, impedimento o rifiuto del predetto, dal consigliere più anziano di età ovvero in caso di assenza, impedimento e/o rifiuto di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti che, in tal caso, deliberano a maggioranza.

Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario, o in sua assenza da un segretario, anche non socio, designato dal presidente con il consenso dell'assemblea.

Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal presidente stesso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

### **Art. 15 - Intervento in assemblea**

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea può svolgersi anche in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i soci.

### **Art. 16 - Decisione dei soci - Quorum**

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in proprio o a mezzo delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative:

- alle modifiche dello Statuto che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci Fondatori e Sostenitori aventi diritto al voto ;
- allo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci Fondatori e Sostenitori aventi diritto al voto.

### **Art. 17 - Verbalizzazione**

Il verbale dell'assemblea deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il numero dei soci rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve permettere l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario e deve essere trascritto tempestivamente, a cura del Consiglio direttivo, nel libro delle decisioni dei soci.

### **Art. 18 - Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti anche fra non soci, secondo la determinazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge, se non vi ha provveduto l'assemblea che lo ha nominato, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà all'elezione dei consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio eletti dall'assemblea, il consiglio direttivo di intenderà decaduto e l'assemblea dovrà provvedere, senza indugio, alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione salvo quelli spettanti per legge all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- delibera l'ammissione degli associati;
- convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle delibere di questa;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;
- elabora il rendiconto preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige il regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.
- determina i compensi, se lo ritiene opportuno, per i componenti degli organi collegiali;
- determina le quote sociali annue per i soci persone fisiche e giuridiche;
- nomina il Presidente ed i componenti comitato scientifico;
- decide sull'assunzione e licenziamento di dipendenti e di collaboratori dell'Associazione, fissandone le relative mansioni e retribuzioni;
- istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
- determina la struttura organizzativa ed operativa;
- nomina il Tesoriere ed il Segretario, che svolgono rispettivamente attività di gestione finanziaria e di

gestione amministrativa dell'associazione, sulla base di specifiche deleghe ricevute dal Consiglio direttivo.

- delibera sull'ammissione dei soci.
- propone eventuali modifiche dello Statuto all'assemblea.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio ricoperto.

#### ***Art. 19 - Riunioni Consiglio Direttivo***

Il consiglio direttivo si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o da dal Revisore di Conti, se nominato.

Il consiglio viene convocato dal presidente, o da chi momentaneamente ne fa le veci, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché al Revisore dei Conti, se nominato, e, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione con conferma di ricezione, compresi telefax e posta elettronica.

Le adunanze del consiglio direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, e in quanto nominato, dal vicepresidente più anziano di età e, in caso di assenza, impedimento o rifiuto di entrambi, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.

Il presidente del consiglio direttivo, o chi momentaneamente ne fa le veci, nomina il segretario, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Qualora sia cessato dalla carica per qualsiasi ragione uno o più consiglieri, pur restando in carica la maggioranza degli consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio direttivo non può deliberare operazioni sociali fino a quando non è stata perfezionata la sostituzione degli amministratori cessati.

Il verbale da cui risultano le deliberazioni del consiglio direttivo deve



essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'adunanza;
- l'identità dei partecipanti;
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### ***Art. 20 - Presidente***

Il Presidente dell'associazione è anche il Presidente del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

I Vice Presidenti dell'associazione svolgono attività vicaria del Presidente stesso.

In caso di impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente statuto, quest'ultimo potrà conferire incarico ai Vice Presidenti di sostituirlo con i medesimi poteri.

Il Presidente dell'associazione ed i Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

#### ***Art. 21 - Il Tesoriere***

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Presidente.

#### ***Art. 22 - Il Revisore dei Conti***

L'assemblea può nominare il Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi anni e può essere rieletto.

Il Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, l'osservanza delle leggi e dello statuto, assiste alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### ***Art. 23 - Bilancio***

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre, con la presentazione del bilancio, redatto dal Consiglio

Direttivo, sottoscritto dal Presidente e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Al termine di ogni anno il Consiglio direttivo deve entro il 30 aprile redigere il Bilancio consuntivo e quello preventivo.

I rendiconti da approvarsi dall'assemblea sono depositati almeno quindici giorni prima, presso la sede legale; gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copie.

#### ***Art. 24 - Scioglimento***

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ***Art. 25 - Norme finali***

Per quanto non specificato dal presente Statuto si richiamano disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 13.7.16

F.ti: Daniele REGGE  
Angelo Enzo CONTI  
Gabriella BUONO  
Luca CORDERO di MONTEZEMOLO  
Gino CARNAZZA  
Paolo PALOSCHI  
Luca SAPORITI  
Giorgio ROSENTAL  
Ettore ROSSI  
Angelica BENOFFI  
Anna Maria ABBONA  
Enrico CHIADO' RANA  
Cristina CERCHIO  
Riccardo BORGNINO  
Andrea GANELLI